

Sui «nuovi» delitti ambientali e sui «vecchi» problemi delle incriminazioni ambientali (parte seconda)

✓ Alberta Leonarda Vergine

La c.d. "illiceità speciale": profili problematici

Non è certo questa la sede adatta per trattare della c.d. illiceità (espressa o) speciale (1), tuttavia un cenno è indispensabile.

Come è noto con questo sintagma ci si riferisce « a quei casi nei quali la stessa condotta tipica è contraddistinta da una nota di illiceità desumibile da una norma diversa da quella incriminatrice : questa nota di illiceità costituisce un elemento diverso e ulteriore rispetto alla normale anti-giuridicità oggettiva intesa come assenza di cause di giustificazione [...] La rilevanza pratica della categoria si proietta sul terreno del dolo e dell'errore [...] e un errore sulla illiceità speciale, ove scaturisca dalla erronea interpretazione di una norma extra penale, può risolversi in un errore sul fatto che esclude il dolo» (2).

Ancora: talvolta, come nel caso dei delitti ambientali dei quali si propone l'introduzione nel codice penale, l'ulteriore nota di illiceità è rappresentata da una norma che disciplina un illecito amministrativo statale o regionale e, ben spesso, da una che disciplina un illecito penale (3).

Ciò posto, **prevedere** che la causazione di **una alterazione** (o del pericolo concreto di una alterazione) di certe matrici ambientali **sia punibile solo** se l'alterazione **deriva da immissioni «illegittime» non ci pare scelta particolarmente avveduta.**

Non solo perché l'attuale legislazione complementare ambientale prevede un elevato (eccessivo) (4) numero di illeciti amministrativi e penali, non tutti facilmente conoscibili a causa di una scrittura normativa contorta e ricca di rinvii, spesso a cascata, ad altre fonti normative non tutte di agevole reperimento (5), e, quindi, farli en-

Note:

✓ Prof. Aff. di Diritto penale dell'ambiente - Università degli Studi di Pavia.

(1) Come è stato ancora recentemente sottolineato, le «denominazioni di illiceità espressa o speciale, utilizzate in modo equivalente dalla dottrina più remota, debbono essere tenute distinte in considerazione delle peculiarità strutturali e di disciplina, comunque individuate dalla dottrina più recente,

connesse ad entrambe», così Risicato, *Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e problemi applicativi*, Milano, 2004, pag. 103.

(2) Si vedano:

- Fiandaca Musco, *Diritto penale, parte generale*, Bologna, 2005, pag. 164;
- Risicato, *Gli Elementi*, cit., pag. 104, che ricorda, (citando Pulitanò, *Illiceità espressa e illiceità speciale*, in *RIDPP*, 1967, pag. 66), come se con «anti-giuridicità espressa si designano [...] i casi in cui una norma incriminatrice nel descrivere il fatto costitutivo di un dato reato, recita che esso va compiuto "arbitrariamente", "illegittimamente, abusivamente", o contiene altre analoghe espressioni indicanti [...] un rapporto di contrarietà con un qualche criterio di qualificazione normativa [...] la fattispecie conterrebbe un richiamo al giudice forse addirittura superfluo nell'economia della norma e pertanto estraneo al *Tatbestand*, con conseguente inapplicabilità dell'art. 47, comma 3, cod.pen., in caso di errore».

(3) Non inutile evidenziare che la legislazione complementare ambientale, ormai da qualche anno, è indirizzata (cfr. D.Lgs. n. 152/2006), in linea di massima, ad attribuire natura di illecito penale a quei comportamenti *contra legem* che si presumono più «pericolosi» in quanto interessano, ad esempio, gli scarichi industriali e non quelli domestici, i rifiuti speciali e non gli urbani, le immissioni da impianti produttivi e non da abitazioni, riservando agli altri natura di illeciti amministrativi.

Quindi, punendosi come delitti ambientali, ad es. agli artt. 452 *bis* e *ter*, comportamenti che causano pericolo concreto di alterazione o addirittura alterazione delle risorse, è più probabile che l'illegittimità delle condotte *ivi* previste derivi da violazioni di norme penali, piuttosto che di norme amministrative.

(4) Sul punto si rinvia a:

- Vergine, *Ambiente nel diritto penale (tutela dell')*, Dig./pen. App., IX, 1995, pag. 755.

In generale, sull'elevato numero di incriminazioni («lo stato delle cose, in Italia, è il seguente :: un numero di incriminazioni che possiamo stimare fra le seimila e le diecimila») e sulla necessità di oculati interventi di depenalizzazione in quanto «depenalizzazione significa tutela diversa da quella penale, non l'abbandono dei beni protetti all'autodisciplina sociale».

Si veda:

- Donini, *Per un codice penale*, cit., pagg. 1653 e 1655;
- Donini, *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, Milano, 2004, pag. 128 per una dettagliata disamina delle tipologie delle «5431 norme-preceetto contenute nella legislazione penale complementare (con l'esclusione dei codici penali militari)»;
- Donini, *Introduzione*, in (a cura di Donini), *Modelli ed esperienze*, cit. X e segg.

(5) Emblematica la condotta di traffico illecito di rifiuti, una volta punita dall'art. 53 del D.Lgs. n. 22/1997, oggi, negli stessi termini, dall'art. 259 del D.Lgs. n. 152/2006.

Sul punto criticamente

- Vergine, *A proposito*, cit., pag. 1023;
- Bernasconi, *sub art. 53*, in (a cura di) Giunta, *Codice commentato*, cit., pag. 1203 e segg.

(segue)

trare nel fuoco del dolo, cioè della previsione e volontà, potrebbe creare gravi problemi probatori.

Ma anche perché, stante la compresenza di numerosissimi altri reati nella legislazione complementare ambientale, l'aver scelto la strada della illiceità speciale azzera, in pratica, la loro «autonoma» contestabilità in concorso, a meno di non voler disconoscere la vigenza nel nostro ordinamento del principio di consunzione, consacrato nell'art. 84 cod. pen., in virtù del quale «la commissione di un reato che sia strettamente funzionale ad un altro e più grave, comporta l'assorbimento del primo reato nel reato più grave» (6), e di conseguenza l'inapplicabilità delle disposizioni relative al concorso di reati.

Ulteriori conseguenze ...

Ma l'opzione della doppia illiceità presta il fianco a critica anche per altro profilo: la «**illegittimità**» della **immissione** che, quando da essa derivi come conseguenza il pericolo concreto di compromissione di una matrice ambientale, se non addirittura la compromissione stessa, costituirebbe delitto ai sensi dei **proponendi artt. 452 bis e ter**, potrebbe essere integrata o dalla illegittimità dell'autorizzazione alla immissione, o dall'essere le immissioni superiori ai limiti-soglia, o addirittura dalla mancanza dell'autorizzazione alla stessa immissione.

Nel primo caso, avverrebbe che lo stesso giudice penale al quale, in assenza di esplicita indicazione testuale nelle fattispecie contravvenzionali ambientali, continua ad essere negato il **sindacato di legittimità sulla autorizzazione** alla immissione (7) ai fini della contestazione delle contravvenzioni, potrebbe, al contrario, sindacare legittimamente (ci sia perdonato il gioco di parole), *rectius*: dovrebbe sindacare detta autorizzazione ai fini della contestazione del delitto.

Quanto al caso del **superamento dei limiti-soglia**, due almeno le considerazioni.

Anzitutto, poiché laddove «i limiti-soglia non siano fissati per legge, o, comunque, qualora tali limiti, se pur inizialmente fissati per legge, siano destinati ad essere modificati o specificati in virtù delle determinazioni di organi amministrativi e/o da decreti ministeriali, si debbono ritenere incostituzionali per violazione del principio della riserva di legge le eventuali norme incriminative consistenti nello svolgimento di attività di per sé lecite, in violazione illecita delle predette soglie» (8), è, poi, inevitabile che detta incostituzionalità allunghi la propria ombra anche sulla fattispecie delittuosa che vede detto superamento di limiti-soglia integrare l'elemento normativo della illiceità speciale.

In secondo luogo, è noto che detti limiti-soglia (9) sono «scientificamente inattendibili in quanto ispirati ... alla logica della massima cautela di fronte all'incerto» (10).

Ciò posto, quale il senso di pretendere provato dal giudi-

Note:

(continua nota 5)

In generale, sull'ordinamento penale ipertrofico in cui l'illiceità penale contraddistingue un sempre maggior numero di fatti, collocati nei più diversi ambiti dell'operare umano e particolarmente consistenti nell'inosservanza delle più varie e disparate regolamentazioni e sul fatto che, di conseguenza, «la possibilità di reale conoscenza del sistema svanisce e le esigenze che sono alla base del principio di tassatività sono del tutto vanificate», si veda:

- Padovani Stortoni, *Diritto penale e fattispecie criminose. introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Bologna, 1991, pag. 82.

(6) Marinucci Dolcini, *Manuale di diritto penale, parte generale*, Milano 2006, pag. 391.

(7) A chi scrive è nota la recente sentenza della Suprema Corte, sez. III, c.c. 15 dicembre 2006 (dep. 3 aprile 2007) nella quale si afferma che «la valutazione della configurabilità di reati in materia ambientale non esclude il giudizio sulla legittimità degli atti autorizzativi eventualmente rilasciati, ma anzi comporta necessariamente tale giudizio (ovviamente non esteso ai profili di discrezionalità) allorché quegli atti costituiscano presupposto o elemento costitutivo o integrativo del reato» (in www.lexambiente.com).

Rinviamo ad altra sede l'analisi (critica) della decisione, qui confermiamo di condividere, al contrario, l'atteggiamento della prevalente dottrina.

Per tutti cfr.:

- M. Mantovani, *L'esercizio di un'attività non autorizzata. Profili penali*, Torino, 2003 che considera insindacabile dal giudice penale l'atto autorizzatorio illegittimo qualora detta illegittimità «non sia frutto della attività criminosa del soggetto pubblico» (pag.165 e segg., in specie pag. 184).

Si veda, in senso fortemente critico nei confronti della mancanza della esplicitazione del requisito della legittimità dell'autorizzazione nelle fattispecie ambientali, che, al contrario, renderebbe possibile detto sindacato:

- Vergine, *Inquinamento delle acque, Dig./Pen.VII*, Torino, 1993, 13 dell'estratto.

Ancora recentemente su questo aspetto:

- Muscatiello, *La tutela penale dell'ambiente, cit.* 98 e segg.

(8) Così Plantamura, *Diritto penale e tutela, cit.*, pag. 157.

Sulla «grande apertura che [...] si registra normalmente nei confronti delle fonti secondarie, atti e provvedimenti amministrativi, in particolare», e sul fatto «che in molti settori del diritto penale complementare la legalità propria dell'azione amministrativa potrebbe anche risultare sufficiente proprio in ragione dei contenuti valutativi generalmente caratteristici di quelle scelte normative.

A condizione che, naturalmente, anche i contenuti sanzionatori siano compatibili con queste più attenuate esigenze di legalità», da tempo si è espresso Palazzo, *Riflettendo su trasformazioni e proiezioni nel diritto penale degli anni novanta*, in (a cura di Canestrari), *Il diritto penale alla svolta di fine millennio*, Torino, 1998, pag. 109.

(9) Donini, *Il volto attuale, cit.*, pag.118, sottolinea come, «a livello ex ante sia soprattutto il principio di precauzione a sollecitare forme di tutela che dovrebbero rimanere extrapenali (anche se presidiate da sanzioni realmente deterrenti) fino a che non si abbia ragionevole contezza del valore scientifico della reale pericolosità di cose, sostanze o situazioni, tali da conferire una più pregnante pericolosità al tipo penale.

A livello ex post, invece, l'aspetto più rimarchevole di tensione è dato dalle trasformazioni (ermeneutiche o interpretative) della causalità in *aumento del rischio* (un rischio sostitutivo, anziché integrativo della causalità), e quindi di reati di evento in reati di pericolo sottoposti a condizione obiettiva di punibilità».

(10) Così Giunta, *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, in *Criminalia*, 2006, pag. 246 che, constatando come, proprio per questa ragione, «la strada maestra sembra passare per il potenziamento dei reati di pericolo astratto», precisa anche come, tuttavia, «il potenziamento [...] non può essere né l'unica, né la principale opzione politico-criminale per dare prudente attuazione al principio di precauzione» e come, pertanto, sia «preferibile il ricorso allo schema di reato a struttura ingiunzionale» (247).

Sul punto si veda:

- Vergine, *sub Ambiente/acque. Introduzione*, in (a cura di Paliero Palazzo), *Commentario breve alla legislazione penale complementare*, Padova, 2007.

ce il **pericolo astratto** (11) - prova necessaria per riconoscere integrato l'illecito penale consistente nel superamento degli stessi, il quale fornisce la «nota» di ulteriore illiceità pretesa per la perfezione del «nuovo» delitto - se per condannare per la commissione di quest'ultimo è comunque necessaria la prova (assorbente della precedente) dell'esposizione della risorsa a pericolo concreto (se non addirittura del danno)?

A nostro avviso, la condotta di dolosa messa in pericolo concreto o di danno della risorsa, **va sanzionata indipendentemente dal fatto** che l'immissione che dette conseguenze ha provocato **integri** di per sé stessa **un altro illecito**, di qualsiasi natura (penale, amministrativa statale o regionale).

Anche considerando che non pochi problemi potrebbero sorgere qualora la illegittimità dell'immissione, ad esempio, derivasse da una norma complementare che avesse subito, tra il momento della realizzazione della condotta illegittima e il momento del giudizio, modifiche.

In questo caso, come è stato già evidenziato, è la stessa norma incriminatrice del codice penale che subirebbe «un vero e proprio "avvicendamento interno" di norme extrapenali che, senza assurgere ad evidenza "tipica", muta tuttavia l'ambito di estensione di un elemento (normativo) della fattispecie».

La norma rimane, dunque, virtualmente intatta.

Nondimeno la sua effettiva portata viene ad essere mutata a seguito della diversa configurazione giuridica, nel corso del tempo, di uno dei suoi elementi essenziali: si verifica, in altri termini, una ipotesi di riformulazione mediata della fattispecie delittuosa, idonea, come tale, a porre in crisi i criteri tradizionalmente adottati dalla dottrina e dalla prassi applicativa per individuare i meccanismi di successione di leggi penali» (12).

I delitti colposi

Un cenno merita anche la questione della previsione espressa della punibilità per colpa di alcuni dei delitti ambientali che si propone di inserire nel codice penale. Si è detto che, mentre nel d.d.l. «annunciato» e mai discusso, si prevedeva che detti delitti, quando realizzati in forma colposa, potessero essere puniti solo allorché commessi da una specifica «categoria» di soggetti (solo quelli che svolgessero attività di impresa), questa limitazione non è stata confermata nella nuova versione.

E abbiamo aggiunto che non sapevamo se collocare la soluzione in precedenza proposta, tra gli aspetti da valutare positivamente o tra quelli da valutare negativamente (13). Ciò in quanto - com'è stato già sottolineato dalla dottrina con riferimento a una precedente proposta normativa che recava una disposizione che prevedeva la punibilità di certi delitti ambientali colposi «commessi direttamente da qualunque impresa» (14) - l'opportunità e razionalità della proposta «che il delitto doloso debba poter essere commes-

so da "chiunque" (e non da un soggetto qualificato), congiunta alla statuizione della possibilità che quello colposo sia commesso direttamente da "qualunque impresa", [previsione quest'ultima che] ha eliminato a priori la problematica della delega di funzioni», renderebbe però «chiaramente ... necessaria la contemporanea proposta di una serie di disposizioni di parte generale, le quali si basano sull'idea che, diversamente dal dolo, la colpa sia un concetto normativo più che psicologico» potendosi inoltre arrivare a ipotizzare che, sempre «in virtù di una apposita disposizione, potrebbe essere l'impresa ad essere assunta quale garante di quei beni che - *per colpa* - possono essere lesi dallo svolgimento dell'attività economica» (15). Poiché, tuttavia, nel caso, la "contemporanea proposta" mancava, la previsione dei delitti colposi come propri avrebbe dovuto essere valutata, se fosse stato discusso l'originario d.d.l., solo come ... un segnale di buone intenzioni, come tale mal collocato nel d.d.l.

Il fatto che la previsione «propria» non sia stata riproposta nel d.d.l. approvato il 24 aprile, tuttavia, non risolve ogni problema dovendo convivere, la previsione colposa, con la più volte citata doppia illiceità, oppure con reati di pura condotta come quello, ad esempio, di cui all'art. 452 *septies* di traffico illecito di rifiuti.

È abbastanza probabile, allora, che, contestandosi il delitto doloso di inquinamento ambientale, se sarà abbastanza agevole provare la previsione e volontà di immettere nell'ambiente sostanze senza la prescritta autorizza-

Note:

(11) Com'è stato ancora recentemente linearmente confermato, infatti, «non può ritenersi corretta [...] l'affermazione [...] secondo la quale nei reati di pericolo astratto si prescinderebbe dalla presenza di un comportamento "oggettivamente minaccioso per l'integrità del bene giuridico" la cui esistenza sarebbe "presunta" una volta per tutte dal legislatore».

In realtà, ben lungi dal coinvolgere "presunzioni legislative di dubbia legittimità costituzionale, il tratto caratteristico di questo tipo di reati [i.e. i reati di pericolo astratto] riguarda soltanto il livello al quale si colloca il giudizio di pericolosità che "appartiene al genere di azione, piuttosto che al fatto nella sua individualità"».

Così D'Alessandro, *Il diritto penale dei limiti-soglia e la tutela dai pericoli nel settore alimentare: il caso della diossina*, in (a cura di Bertolino Forti), *Scritti per Federico Stella*, Napoli, 2007, pag. 1137 - che sul punto cita Parodi Giussino, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, 1990, pag. 241 - e che prosegue affermando: «del resto, se una determinata fattispecie è posta dal legislatore per sanzionare (e, prima ancora, evitare) il verificarsi di un pericolo, sarebbe a dir poco assurdo che, nel momento applicativo della norma, al giudice non venisse richiesto di accertare né la concreta verifica di un pericolo, né, addirittura, l'attitudine del fatto commesso a creare generalmente un pericolo».

(12) Così Risicato, *Gli elementi*, cit., pag. 227.

(13) Si rimanda alla parte prima di questo articolo in questa Rivista, 2007, 8, pagg. 678 e 679.

(14) Si veda:

- Plantamura, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, Bari, 2007, pag. 230.

(15) Si veda:

- Plantamura, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, loc. cit.

zione, e forse anche quella di scaricare oltre i limiti-soglia (sia pure nella forma del dolo eventuale), saranno invece gravi le difficoltà che si incontreranno nel provare la volontà di cagionare un pericolo concreto di compromissione (o addirittura la compromissione, qualora fosse contestato il delitto di cui all'art. 452 *ter*).

Probabile che, al più, si possa provare un dolo eventuale dell'evento di pericolo concreto o di danno (ciò che indurrà senz'altro i difensori a sostenere che non di dolo eventuale si tratti, ma, al più, di colpa cosciente) (16).

La struttura delle fattispecie proposte, tuttavia, induce a credere che, anche in queste ipotesi «il dolo, da volontà di evento si trasfiguri in consapevolezza di rischio» (17), e allora, ci domandiamo, quale lo spazio per il rimprovero colposo?

E con riferimento al delitto di traffico illecito di rifiuti, se per colpa ritengo di essere autorizzato a trasportare un ingente quantitativo di rifiuti e li trasporto, realizzando la condotta di «traffico illecito», è pensabile che mi si contesti il delitto ritenendo l'elemento soggettivo della colpa integrato dal provato elemento soggettivo che sostiene la contravvenzione che a sua volta fornisce quella nota di illiceità ulteriore pretesa dal legislatore?

Determinatezza della fattispecie penale

Passiamo ad un altro aspetto critico della proposta: in uno dei più recenti manuali di diritto penale si è sottolineato come il **principio di determinatezza della norma** penale abbia un triplice fondamento.

Accanto alla fondamentale esigenza di certezza del diritto, v'è la necessità di uguaglianza di trattamento di fatti uguali e la funzione di garanzia, vista anche come «barriera all'attività interpretativa e creativa (18) del giudice» posto che è «un dato sociologicamente indiscutibile che il giudice, chiamato com'è in ragione del suo ufficio, a confrontarsi con la concreta realtà delle manifestazioni criminose più svariate, tende a "privilegiare" per così dire le esigenze di tutela dei beni e quindi della repressione» (19).

Posto ciò, riteniamo del tutto inaccettabile che si formulino fattispecie in cui si utilizzano espressioni vaghe e imprecise come pericolo concreto di «compromissione durevole» o «compromissione rilevante» delle «originarie o preesistenti qualità del suolo» (pericolo concreto che, si badi, dovrà sempre essere provato «al di là di ogni ragionevole dubbio»)?

E come si può ritenere di aver fornito definizioni sufficientemente precise affermando che «la compromissione si considera rilevante quando la sua eliminazione risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa, o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali»?

Allo stesso modo: come si può ritenere chiara e comprensibile dal «chiunque», la condotta di cui alla lett. b)

dell'art. 452 *quinquies* (punita, si badi, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da duemila a ventimila euro) di chi «sottrae» - a chi? - animali, ovvero «li sottopone a condizioni o trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto o rilevante per la fauna»?

... e traffico illecito di rifiuti

E che dire del delitto che la rubrica individua come «traffico illecito di rifiuti» nel quale, in realtà, si punisce soltanto la condotta, realizzabile anche con una sola operazione, di illegittimo acquisto di ingenti quantitativi di rifiuti, oppure gli altrettanto illegittimi: trasporto, cessione, ricevimento, importazione, trattamento, abbandono o smaltimento sempre di ingenti quantitativi di rifiuti?

La mente va immediatamente alla condotta di cui al **comma 1 dell'art. 256 T.U.A.**, per il quale è punito «chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione».

Quali le differenze tra la contravvenzione ed il delitto?

Stante il testo dell'**art.452 septies** - e la conclusione cui perveniamo ci sembra tanto assurda quanto inevitabile -, dovremmo dedurre che la contravvenzione sia ... promossa a delitto allorché la condotta abbia ad oggetto ingenti quantitativi di rifiuti, requisito della cui costituzionalità è legittimo dubitare (20).

E in che rapporti si porrebbe questa norma con quella, recante identica rubrica, ma disciplinate condotta molto diversa di cui all'**art. 259 del T.U.A.**, non è dato sapere. Né più comprensibili sono i rapporti tra questa condotta e quella del delitto di cui all'art. 260 T.U.A. di «attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti», a maggior ragione se si tiene presente la compresenza, nel d.d.l., della previsione di cui all'art. 452 *nonies* «delitti ambientali in forma organizzata».

Note:

(16) Considerato che, in tal caso, si contesterebbe anche l'aggravante del n. 3 dell'art. 61, in concreto la tariffa penale applicabile non sarebbe neppure troppo «lieve».

(17) In questi termini:

- Paliero, *Riforma penale, cit.*, pag. 1018 che sul punto richiama la monografia di Piergallini, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, Milano, 2004, in specie pag. 140 e segg.

(18) Sul punto, ancora di recente,

- Mazzacava, *A proposito della «interpretazione creativa» in materia penale: nuova «garanzia» o rinnovata violazione di principi fondamentali?* in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, 2006, I, pag. 438 e segg.;

- Pulitanò, *Sull'interpretazione e gli interpreti della legge penale, ivi*, pag. 657 e segg.

(19) Palazzo, *Corso di diritto penale, Parte generale*, Milano, 2006, pag. 131.

(20) Al riguardo:

- Vergine, *Rifiuti e scarichi, loc. cit.*

Ancora una volta la redazione approssimativa, danneggia irrimediabilmente le buone intenzioni di chi ha mal scritto la norma (21).

E non ci si accusi di inutili «chiacchiere» (22), queste non sono chiacchiere, sono oneste considerazioni oggettive. Abbiamo criticato con forza l'art. 53 *bis* quando fu introdotto nel D.Lgs. n. 22/1997, ma abbiamo sempre difeso le ragioni della scelta di punire come delitto, anche severamente sanzionato (23), quel tipo di attività organizzata; anzi siamo stati tra i primi a dolerci della mancata esplicita previsione della confisca dei mezzi e degli strumenti utilizzati per realizzare detto delitto (24).

Ma come apprezzare, svolgendo noi l'attività di insegnanti di diritto penale dell'ambiente, una norma scritta in questo modo?

Come condividere la «soddisfazione» ed il «plauso» per l'iniziativa che altri hanno manifestato il giorno dopo l'approvazione del d.d.l., senza venir meno a quella onestà intellettuale che, non essendo certo appannaggio esclusivo di taluno, anche noi riteniamo di aver sempre manifestato scrivendo, senza mai «schermare con ipocrisie le nostre posizioni che sono sempre state chiare e lineari» (25)?

Anche questa volta, perciò, non ce la sentiamo di usare mezzi termini (26) e dichiariamo, pronti al confronto con chiunque abbia argomenti a sostegno di questa formulazione, che quella utilizzata non è una buona tecnica normativa.

Traffico di materiale radioattivo

Sul delitto di «traffico illecito di materiale radioattivo. Abbandono» di cui all'art. 452 *octies*, vanno formulate critiche analoghe a quelle riservate all'articolo precedente ed altre ancora.

Qui la condotta di «traffico» si esaurisce nell'attività illegittima di cessione, acquisto, importazione, esportazione e trasferimento (?) di sorgenti radioattive o di materiale nucleare (27), nella totale indifferenza (non conoscenza?) del fatto che la condotta di traffico illecito di materie radioattive è già altrove, ma soprattutto in altri termini, definita (28).

E non possiamo neppure non evidenziare che la stessa pena prevista per chi pone in essere detta condotta di «traffico», è prevista anche per il detentore che si «disfi illegittimamente» di una sorgente radioattiva.

A prescindere dal dubbio di quale sia il discrimine tra l'attività di abbandono illegittimo di rifiuti radioattivi (ipotesi aggravata del **delitto di traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452 septies**) e l'**attività di cui all'art. 452 octies** quando questa consista nel «disfarsi» di sorgenti radioattive - dubbio rinvigorito dalla bizzarria delle rispettive e diverse tariffe penali: reclusione da due anni e sei mesi a otto anni e multa da € 50.000 a 200.000 per il primo, reclusione da due a sei anni e multa da € 50.000 a

250.000 per il secondo -, non possiamo evitare di sottolineare l'uso, quanto meno disinvolto, di una terminologia tecnica che, al contrario, dovrebbe essere maneggiata con estrema cura, soprattutto, tenendo presente quanto già disposto in argomento dal D.Lgs. n. 230/1995 (29) e successive integrazioni e modificazioni.

Note:

(21) Non può, tra l'altro, non sottolinearsi che il massimo della pena prevista, contrariamente a quello di cui all'art. 260 T.U.A., non consente le intercettazioni telefoniche ex art. 266 cod. proc. pen.

(22) Si rimanda a Santoloci, *Editoriale, loc. cit.*

Mi sembra che questa (garbata) polemica a distanza, confermi l'esistenza di «quelle croniche discrasie tra dottrina e giurisprudenza, verosimilmente ineliminabili, da sempre ben conosciute [e che] si sono recentemente sempre più accentuate» di cui già anni addietro si dava conto. Si veda:

- Flora, *Valori costituzionali, «diritto penale dei professori» e «diritto penale dei giudici»*, in (a cura di Canestrari), *Il diritto penale alla svolta, cit.*, pag. 327.

Al riguardo si veda anche:

- Fiandaca, *Il sistema penale tra utopia e disincanto, ivi*, pag. 50 e segg.

(23) Approvando anche che la pena, superiore nel caso ai cinque anni, consentisse ai sensi dell'art. 266 cod.proc.pen., le intercettazioni telefoniche, spesso risultate fondamentali quanto meno per la contestazione di questo delitto.

(24) Si vedano:

- Vergine, *A proposito, loc. cit.*;

- Vergine, *Rifiuti e scarichi, cit.*, pag. 479.

(25) Così Santoloci, *Editoriale, loc. cit.*

(26) Non ci siamo mai nascosti dietro espressioni diplomatiche, per tutti ci limitiamo a rammentare l'*incipit* di un lavoro con il quale si criticavano le continue proroghe delle proroghe all'entrata in vigore di norme penali a tutela delle acque: «Il nostro legislatore ambientale, bisogna ammetterlo, non conosce vergogna». Si veda:

- Vergine, *A proposito della legge 192/2004 in www.lexambiente.com.*

(27) L'imprecisione della terminologia è grave, basti a confermarlo la lettura del recentissimo *Documento* del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, Reparto operativo, presentato a Genova il 27 marzo 2007, recante il titolo «*Il traffico illecito di rifiuti e materiali radioattivi*», dove si afferma «Per materie nucleari si intendono solo l'Uranio, il Plutonio ed il Torio (come definito dalla Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e delle installazioni), mentre con "sostanze nucleari" ci si riferisce a ogni specie chimica contenente uno o più radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività o la concentrazione».

È, inoltre, del tutto incongruo dettare un regime indifferenziato per la gestione delle sorgenti radioattive, che non tenga conto della grande differenza che intercorre, anche in termini di pericolosità, tra quelle non sigillate e quelle sigillate che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. f) del D.Lgs. n. 230/1995 sono quelle «formate da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive o sigillate in involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare in condizioni di normale impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili».

(28) Posto che si ritiene integrata la condotta di traffico illecito «allorché, senza autorizzazione, in maniera intenzionale o meno, con o senza attraversamento dei confini nazionali, vengano svolte le seguenti attività: ricevimento, fornitura, uso, trasferimento, o smaltimento di materie nucleari o altre sostanze radioattive» così il *Documento* sul *Il traffico illecito di rifiuti e materiali radioattivi, loc. cit.*

(29) Considerando che i rifiuti radioattivi sono esclusi dal campo di operatività del T.U.A. per esplicita previsione (si veda l'art. 185, comma 1, lett. c) e sono classificati in tre categorie, secondo un criterio di crescente «attività»
(segue)

Incomprensibili, poi, almeno a chi scrive, le ragioni per le quali la tariffa penale per la fattispecie aggravata (dal pericolo concreto per la vita e la incolumità delle persone che derivi dalla condotta) sia quantificata nei termini proposti.

A fronte di un minimo edittale della reclusione opportunamente aumentato a tre anni, e un massimo aumentato a dieci, la multa inspiegabilmente è abbattuta di più di due terzi nel minimo e di più della metà nel massimo (30).

In particolare: la frode in materia ambientale

Potrebbe anche condividersi la scelta di creare una nuova figura di falso in materia ambientale, o quanto meno non criticarsi, ma non ci è chiaro perché nella rubrica ci si riferisca alla «frode» invece che alla «falsità».

Inoltre, avendo a disposizione molteplici «esempi» cui fare riferimento per costruire la fattispecie (nel nostro codice non mancano certo le ipotesi di falsità in atti) (31), non comprendiamo la scelta di scrivere una norma nei termini «chiunque ... falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta ...». La scelta, poi, di limitarne la portata, mediante l'opzione a favore dell'elemento soggettivo del dolo specifico rappresentato dal fine di commettere taluno dei delitti previsti nel presente titolo, che ci richiama alla mente il dolo specifico del falso in scrittura privata, ci lascia dubbiosi (32).

Neppure è chiara la differenza che dovrebbe intercorrere, poi, tra la condotta di **falsificazione materiale della documentazione** e quella di **falsificazione nel contenuto** della stessa documentazione.

E neppure si comprende bene come si ponga, rispetto al falso ideologico, il falso rappresentato da quest'ultima espressione (quanto meno insolita), considerato che giurisprudenza e dottrina tutt'oggi maggioritarie, identificano «il falso "materiale" con quello che esclude la "genuinità" dell'atto; ed il falso "ideologico" con quello che ne compromette, invece, la "veridicità"» (33).

Quando la falsificazione concerne la natura o la classificazione dei rifiuti (34) (fattispecie aggravata), che quindi vengono indicati sui documenti di trasporto, ad esempio, come non pericolosi, mentre lo sono, che tipo di falso si realizzerebbe?

Essendo stata compromessa la veridicità, dovrebbe essere un falso ideologico, ma allora non è dato capire perché il legislatore abbia utilizzato l'espressione «falsifica nel contenuto».

Né di più facile soluzione la questione del **delitto di «frode in materia ambientale», commesso dal pubblico ufficiale** che, poniamo, alteri i risultati di analisi, e su quale norma gli debba venire contestata.

Difficile che si possa dimostrare la sua volontà di commettere taluno dei reati di cui al titolo VI *bis*, in tal caso

comunque gli si dovrebbe contestare anche l'aggravante del n. 9 dell'art. 61, ma in caso non si riesca a provare il dolo del reato fine, dovrebbe contestarsi l'art. 476 cod. pen. «falsità materiale commessa dal p.u. in atti pubblici», con la paradossale conseguenza di punirlo con pena ben più elevata di quella che ... «meriterebbe» se si pro-

Note:

(continua nota 29)

(e non «radioattività», come sembrerebbe opinare il legislatore che all'art. 260, prima negli stessi termini all'art. 53 *bis*, prevede l'aggravante del delitto *ivi* previsto in caso oggetto del traffico siano rifiuti ad «alta radioattività»):

- I categoria, «rifiuti a bassa attività», tempo di dimezzamento inferiore a un anno;
- II categoria, «rifiuti a media attività», che richiedono tempi variabili da qualche decina a qualche centinaia d'anni per raggiungere concentrazioni di radioattività nell'ordine di alcune centinaia di Bq/g;
- III categoria, «rifiuti a alta attività», che richiedono tempi di dimezzamento dell'ordine di migliaia di anni.

In questi termini:

- Documento sul «Il traffico illecito di rifiuti e materiali radioattivi», loc. cit. Sulle condotte penalmente rilevanti inerenti i rifiuti radioattivi, si veda:
- Vergine Giroletti, *Radiazioni ionizzanti. Protezione della popolazione, dei lavoratori e dei pazienti*, Napoli, 2003, pag. 111 e segg.

Cfr. anche art. 4, comma 3, lett. i) D.Lgs. n. 230/1995 e succ. i) e m), per il quale con «rifiuti radioattivi» si intende «qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non è previsto il riciclo o la riutilizzazione».

Di tutta evidenza la notevole diversità che caratterizza la definizione di rifiuto ai sensi del D.Lgs. n. 230/1995, rispetto a quella di cui all'art. 183, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006.

Facilmente preconizzabili grossi problemi di coordinamento, qualora venisse approvata la norma nei termini proposti.

(30) Si badi, personalmente non siamo molto favorevoli alla comminatoria congiunta di pena detentiva e pecuniaria, anche perché troppo spesso quest'ultima rimane comunque completamente insegueita, ma va da sé che, quando si decide di comminarle ambedue, una qualche logica dovrebbe sostenere le quantificazioni ed una certa armonia dovrebbe caratterizzare le tariffe per la fattispecie base e quelle per la fattispecie aggravata.

Su i criteri che il legislatore dovrebbe utilizzare per determinare i massimi, ma soprattutto i minimi edittali, si veda Donini, *Il volto attuale*, cit., pag. 275.

(31) Cfr. Titolo VII, «Dei delitti contro la fede pubblica», Capo III «Della falsità in atti», artt. 476-489.

Per questi delitti di falso, contrariamente a quello all'esame, per il quale si commina la pena congiunta detentiva e pecuniaria, è prevista la sola pena detentiva.

(32) Nell'art. 485 cod. pen., tuttavia, si richiede solo il fine di trarre profitto per sé o per altri (o provocare danno ad altri), mentre qui si pretende addirittura che il giudice provi la volontà dell'agente di commettere dei delitti il cui dolo, che deve comunque illuminare anche l'agire del «falsificatore», potrebbe dover essere quello, ad esempio, di cagionare volontariamente un pericolo concreto o un danno a una risorsa ambientale.

Sulla prudenza con la quale utilizzare la forma del dolo specifico, onde evitare di restringere troppo l'area del penalmente rilevante, si veda Vergine, *A proposito*, loc. cit.

(33) Si veda:

- Fiandaca Musco, *Diritto penale, Parte speciale*, I, Bologna, 2007, pag. 581.

(34) Sfugge a cosa pensasse il legislatore riferendosi alla «natura» e alla «classificazione» dei rifiuti, posto che l'art. 184, D.Lgs. n. 152/2006 ci informa che i rifiuti sono «classificati» secondo l'origine (i.e. natura?) in urbani e speciali, e secondo «le caratteristiche di pericolosità», in pericolosi e non pericolosi, non capiamo allora quale mai falsificazione ipotizzasse il legislatore correlandola alla natura dei rifiuti, che non integrasse già la falsità in classificazione.

vasse il suo dolo specifico di commissione di delitti ambientali (35).

Il delitto di ... bonifica e ripristino

Sotto la rubrica «bonifica e ripristino dello stato dei luoghi», si trova una disposizione a dir poco curiosa.

Premessa l'assoluta inappropriatezza della rubrica stessa, posto che il delitto punisce la condotta di chi **omette di bonificare**, e non certo di chi provvede alla bonifica (36), nella norma si stabilisce che con la sentenza di condanna o con quella di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. il giudice debba ordinare la bonifica, il recupero e ove possibile tecnicamente il ripristino dello stato dei luoghi a spese del condannato e dei soggetti di cui all'art. 197 cod. pen.

E fin qui, a parte la singolarità del rinvio a quest'ultima norma (37), e il fatto che sarebbe stato meglio specificare che la condanna deve essere per i «delitti di cui a questo titolo» e che sarebbe stato meglio che l'inciso «ove tecnicamente possibile», fosse stato esteso a tutte le attività, in quanto ordinare una bonifica o un recupero, in concreto «impossibili», non ci pare abbia più senso, di ordinare un ripristino tecnicamente impossibile, la proposta è abbastanza chiara (38).

Ma la questione si complica quando si legge il comma 2, con il quale si dispone che anche la sospensione condizionale della pena deve essere, in ogni caso, subordinata all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma (39). Ma detti obblighi, che sono tali anche per il giudice che deve imporli pronunciando condanna, quanti ruoli svolgono nella norma?

Se ad ogni condanna consegue obbligatoriamente l'ordine di bonificare/ripristinare/recuperare, la condotta rispettosa di tale ordine opererebbe sia come adempimento di quanto imposto dal giudice ex comma 1, che consente al condannato di non vedersi contestare il delitto di inottemperanza dell'ordine di bonifica (di cui al comma successivo), sia come adempimento dell'obbligo al quale è subordinata la sospensione dell'esecuzione della condanna che, qualora il condannato nei successivi cinque anni non commetta ulteriori reati, consente l'estinzione del delitto.

Una sorta di «paghi uno e prendi due», applicato al processo penale per delitti ambientali.

Vero che la stessa previsione sembrerebbe esistere, e da tempo, in campo urbanistico (40), ma altrettanto vero che i termini della questione sono diversi.

Il D.Lgs. n. 380/2001, infatti, non solo non prevede uno specifico delitto di inosservanza dell'ordine di demolizione, ma prevede anche che detto obbligo sia imposto dal giudice penale solo nell'ipotesi in cui l'ordine di demolizione imposto dall'autorità amministrativa, non sia stato altrimenti eseguito.

Andando avanti nella lettura della norma, si approda quin-

di al disposto che punisce la non ottemperanza «alle prescrizioni imposte dalla legge, dal giudice ovvero da un ordine dell'autorità, per il ripristino, il recupero o la bonifica».

Il quadro, a questo punto, è definitivamente ingarbugliato: il primo e secondo comma, pur con le loro pecche, comunque alludono chiaramente a situazioni riconducibili all'accertamento della commissione di un fatto di reato, il comma 3, invece, riferendosi anche alle «prescrizioni per la bonifica, il ripristino, il recupero» imposte «dalla legge» o da un «ordine dell'autorità», ci conducono in un territorio extra-penalistico.

In un ordinamento penale costituzionalmente orientato,

Note:

(35) Nel caso fosse contestato l'art. 452 *decies* aggravato dal n. 9 dell'art. 61, la pena detentiva sarebbe da sei mesi a quattro anni, aumentata fino a un terzo, nel caso di contestazione dell'art. 476 la pena sarebbe da uno a sei anni. Tariffa invece inferiore «meriterebbe» se fosse contestato il falso in certificazioni.

(36) In questo infortunio il legislatore è caduto molte volte. Si vedano ad es. l'art. 256, D.Lgs. n. 152/2006 e l'art. 51 *bis*, D.Lgs. n. 22/1997.

(37) L'obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende sembrerebbe venire dilatata a comprendervi anche i costi di bonifica, ma, stante il rinvio preciso, sembrerebbe dover essere limitata ai casi di accertata «insolubilità del condannato», e non, come sembrerebbe più opportuno, in solido con questo.

(38) Anche se personalmente, e con tutte le cautele del caso, continuiamo, e da tempo, a condividere l'idea che sarebbe meglio preferire «l'utilizzazione, in chiave punitiva, di sanzioni a struttura fondamentalmente riparatoria e ripristinatoria, le quali - come è noto - sono dotate di un grado di utilità funzionale sovente più elevato delle classiche pene criminali.

E ciò perché esse, mentre sono capaci di produrre un buon effetto deterrente, hanno inoltre il notevole pregio di trarre l'interesse offeso dalla situazione di sofferenza in cui è stato posto dalla violazione, imponendo l'eliminazione della situazione anti-giuridica e il suo adeguamento alle prescrizioni normative». In questi termini:

- Palazzo, *Riflettendo*, cit., pag. 109.

Interrogandosi su «quale diritto andrebbe pensato per una tutela ambientale correttamente collocata all'interno di un complessivo "ecosistema di legalità", illustre dottrina (Forti, *Tutela ambientale e legalità: prospettive giuridiche e socioculturali*, in *RIDPP*, 2003, pag. 1353 e segg.), propone, tra l'altro, lo sganciamento dalla «monotona, quanto meramente virtuale (almeno nei confronti della grande criminalità economica e ambientale), risposta sanzionatoria centrata sulla pena detentiva» per approdare a «una modulazione di risposte così diversificata, legittimata a prescindere dall'accertamento del nesso causale tra condotte e evento.

Soprattutto: una responsabilità in grado di abbracciare efficacemente quelle colpe organizzative da cui promanano i più gravi danni all'ecosistema» (pag.1368).

(39) Considerate le tariffe penali previste dalle norme che si propone di introdurre nel codice, non saranno moltissime le condanne che potrebbero vedere l'esecuzione delle pene sospesa, tuttavia la disciplina della sospensione condizionale di cui alla riforma del 2004, in una con la previsione di tariffe penali congiunte detentive e pecuniarie, potrebbe consentirne una meno ridotta applicazione.

Sulla riforma si veda.

- Vergine, *Considerazioni di un penalista ambientale sulla «nuova» disciplina della sospensione condizionale della pena*, in *Riv. tri. dir. pen. ec.* 2004, pag. 1136 e segg.

(40) Si veda art. 31, comma 9, D.Lgs. n. 380/2001.

un delitto (41) descritto nei termini di «inottemperanza alle prescrizioni imposte dalla legge o da un ordine dell'autorità per il ripristino, il recupero o la bonifica» dovrebbe essere immediatamente censurato.

La sua incostituzionalità, sotto il profilo della legalità, della riserva di legge e della precisione, è talmente palese da non dover essere illustrata.

Basti, al momento, rammentare quanto statuito dalla **Corte Costituzionale** (42):

«quando il precetto penale assume una funzione *lato sensu* sanzionatoria rispetto a provvedimenti emanati dalla autorità amministrativa, è onere del legislatore determinare con precisione il tipo di provvedimento cui la tutela si riferisce, consentendone l'individuazione sicura e fissandone i presupposti, in modo da assicurare un efficace controllo incidentale di legalità».

Ma dimenticando questo importantissimo profilo e ipotizzando un legislatore che si fosse limitato a sanzionare l'inottemperanza all'ordine del giudice contenuto nella sentenza di condanna, non può mancare di sottolinearsi come il collegamento (dipendenza) tra l'ordine e la necessaria previa condanna, ne limiti fortemente l'ambito di operatività e, soprattutto, sposti in là nel tempo l'intervento di bonifica, riducendo massicciamente le possibilità di portarla effettivamente a buon fine e di poter fare realizzare anche quegli interventi di recupero e ripristino che sono efficaci solo se tempestivi.

Va ricordato, infatti, che l'obbligo imposto con la sentenza di condanna è operativo solo dopo il suo passaggio in giudicato (43), cioè quando molti degli interventi, meglio: molte delle prescrizioni dettate per la realizzazione degli interventi, non saranno più realizzabili e, pertanto, la mancata ottemperanza all'ordine di eseguirli (con quelle prescrizioni) non solo non potrà provocare la revoca della sospensione condizionale per mancato adempimento dell'obbligo cui è stata subordinata (44), ma ben difficilmente potrà portare a contestare il delitto (doloso) di omessa bonifica, salvo non dimostrare che l'impossibile realizzazione è stata dolosamente provocata dall'obbligato (45).

Siamo poi molto curiosi di comprendere come si potrebbe articolare il coordinamento tra questa norma e quella di cui all'art. 257, D.Lgs. n. 152/2006 che prevede il reato (contravvenzione) di (omessa) bonifica e sulla cui redazione, a dir poco insufficiente, già ci siamo severamente espressi (46) e con la disciplina generale sulla «bonifica dei siti contaminati» di cui al Titolo V della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (47).

Conclusioni

È ora il momento di concludere.

Insistere ancora sulla «raccapricciante tecnica legislati-

va» (48) con la quale sono costruite le incriminazioni sarebbe esercizio sterile, impietoso e limitativo.

In verità, l'esame della proposta governativa, in uno con le considerazioni in sedi e tempi diversi già formulate su vari settori della normativa (penale) ambientale, segnala «ben più che una serie di errori di natura tecnica, in quanto tali rimediabili, e di incongruenze sistematiche,

Note:

(41) Il richiamo, che pur sembrerebbe quasi obbligato, all'art. 650 cod. pen., a nostro avviso è fuorviante e solo suggestivo, oltre a tutto la contravvenzione è punita con l'arresto fino a tre mesi o con una ammenda di entità addirittura risibile (fino a € 206) - e questa considerazione se lascia intatti i problemi dogmatici, ridimensiona, e di molto, le preoccupazioni pratiche -, qui per il delitto si prevede la reclusione da uno a quattro anni.

Inoltre, per quanto indeterminato, il precetto non lo è abbastanza da farne dichiarare la incostituzionalità (si veda Corte Costituzionale, sentenza n. 168/1971), se non altro in virtù di maggior tasso di precisione, rispetto alla fattispecie all'esame, recuperabile con una attenta ricostruzione dei contenuti delle «ragioni» (giustizia, sicurezza, ordine pubblico) per le quali è stato dato il provvedimento.

(42) Si veda Corte Costituzionale sentenza 11 giugno 1990, n. 282, giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica agli artt. 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66 e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) commentata da:

- Viceconte, *Nuovi orientamenti della Corte Costituzionale sulla vecchia questione delle norme penali in bianco*, in *RIDPP*, 1991, pag. 996 e segg.

(43) In questi termini, ancora di recente:

- Potetti, *Sospensione condizionale della pena e adempimento dell'ordine di demolizione dell'immobile abusivo*, in *Cass. pen.*, 2006, pag. 505.

(44) Si veda, da ultimo, Cass. sez. III 13 dicembre 2006 (dep. 5 aprile 2007), in *www.lexambiente.com.*, ove si afferma che «la subordinazione della sospensione condizionale della pena ad un obbligo da adempiere entro un determinato termine, assolve alla funzione di dimostrare che il reo è meritevole del beneficio anzidetto, sicché solo la presenza di fatti a lui non imputabili e tali da escludere la possibilità di eseguire quanto prescritto, entro il periodo stabilito, impedisce la revoca del beneficio».

Per altra, conforme, giurisprudenza, si rinvia a quella indicata da Potetti, *La sospensione condizionale*, *cit.*, pag. 508 e segg.

(45) Com'è stato giustamente sottolineato, con riferimento alla ancora più ... cervellotica ipotesi di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di quell'obbligo il cui inadempimento ha provocato la condanna a quella pena sospesa (si veda, ad esempio, il disposto dell'art. 257, commi 1 e 3; dell'art. 255, comma 3), «la pattuizione di condotte emendative incontra, dunque, un doppio elemento di contraddizione: ponendosi ad ampia distanza dal fatto illecito, rischia di non servire più e in fondo di non servire mai». Muscatiello, *La tutela penale*, *cit.*, pag. 74.

(46) Si veda:

- Vergine, *Rifiuti e scarichi*, *cit.*, pag. 478, ma non siamo certamente soli in questa critica.

(47) Val la pena segnalare che il 27 giugno 2007, la 13^a Commissione del Senato (Territorio, Ambiente e Beni ambientali) ha espresso parere favorevole, «subordinato all'approvazione di importanti modifiche», allo schema di D.d.l. di modifica del D.Lgs. n. 152/2006, presentato dal Governo il 17 maggio 2007 dopo l'approvazione della Conferenza Stato-Regioni, - si vedano le note (9) e (10) -, e che alcune delle principali modifiche cui è subordinato il parere della 13^a Commissione concernono proprio il Titolo V «Bonifica dei siti contaminati».

(48) Così, testualmente.

- Flora, *La formazione dell'avvocato penalista oggi in Italia*, in (a cura di Bertolino Forti), *Studi per Federico Stella*, vol. II, Napoli, 2007, pag. 1416.

che in una riforma di più ampio respiro potrebbero trovare anch'esse soluzione» (49).

Segnala, anche, infatti, «una **seria crisi del diritto penale economico**» (50), nel quale a pieno titolo rientra il diritto penale dell'ambiente (51), «della sua capacità deterrente, della sua razionalità allo scopo, per stare all'aspetto semplice della minaccia e - ancor di più - al suo ruolo di orientamento culturale, di punto di riferimento nel sistema delle scelte».

Orbene, «da un lato, la constatazione del fallimento della efficacia regolatrice, deterrente della sanzione penale. Dall'altro, gli esiti spesso preoccupanti della sua applicazione giudiziale: lo scorretto rigorismo di questa, che non arretra di fronte all'oblio della sintassi giuridica, quasi possa colmare - una volta tanto - l'incapacità del diritto penale di conservare l'ordinamento. La scoperta della tigre di carta legittima condanne esemplari», costituiscono, insieme, una solida motivazione per «porre all'ordine del giorno una riflessione radicale e senza pregiudizi, un riesame *razionale* che abbia di vista lo scopo pratico della legislazione, tenendo d'occhio lo **scopo mancato nello specifico settore del governo dell'economia**» (52).

Va sempre ricordato che, il più delle volte, dietro a una tecnica di redazione delle incriminazioni approssimativa, sta un disegno di riforma altrettanto approssimativo, quando, addirittura, non sta neppure un disegno organico (53). Talvolta, è solo la ricerca del consenso di una popolazione terrorizzata dal pericolo di (improbabili) disastri futuri (54) - tanto da non vedere le molteplici micro violenze portate alle risorse ambientali dalla vicende quotidiane e seriali - che suggerisce al legislatore scelte ad alto contenuto simbolico, ma a scarsissimo tasso di razionalità e spesso causa di «squilibri sistematici o di esiti, allo stato, imprevedibili» (55) nel sistema.

Talaltra, è la **ricerca del consenso superficiale di imprenditori miopi** che privilegiano risparmi minuti e attuali - non comprendendo a quali vantaggi, comunque economicamente molto rilevanti, rinunciano chiedendo e ottenendo leggi di favore, ma incoerenti con il panorama europeo, quanto meno, che in tempi non certo lunghi li porranno fuori mercato - che suggerisce al legislatore stravaganti e talvolta imbarazzanti scelte normative (56). Ci sembra indiscutibile che il d.d.l. in esame sia ascrivibile al primo tipo di tecnica legislativa.

E siamo confortati in questa lettura del provvedimento anche dalla scelta effettuata dal legislatore in punto entità delle tariffe penali.

Non è possibile affrontare in questa sede la immane problematica, ma va da sé che non ci sentiamo di affermare che i minimi e i massimi edittali proposti, confrontati gli stessi anche con quelli già previsti per i delitti «limitrofi» del codice penale, derivino da una valutazione ponderata e articolata del valore del bene protetto, del disvalore del fatto e dei destinatari delle pene (57).

E non è certo consolante constatare che vent'anni dopo sono ancora attualissime le parole di uno dei primi studiosi del diritto penale ambientale, il quale già alla fine degli anni ottanta sottolineava come «gli attuali problemi di diritto penale ambientale sono gli antichi, irrisolti problemi nella duplice prospettiva della politica criminale e della tecnica legislativa [...], ma accentuati ed aggravati dal rinfocolarsi della polemica, che si riteneva superata (non soltanto sopita), esaltante l'**insanabilità del conflitto tra ecologia e economia**.

Il conflitto, al contrario, [...] è sicuramente componibile senza perdite irreparabili, costi non ammortizzabili e squilibri di bilancio, da un lato; senza troppo onerose mediazioni e irreparabili disastri, dall'altro» (58).

Se a ciò si aggiunge che, in particolare nella materia che ci occupa, oggi, come abbiamo già sottolineato (59) «la divaricazione tra il diritto penale per così dire dottrinario e il diritto penale per così dire effettivo o concreto, quale cioè si manifesta nella legislazione e nella prassi giudiziale

Note:

(49) Così Alessandri, *Un esercizio di diritto penale simbolico*, cit., pag. 973 con specifico riferimento alla tutela penale del risparmio.

(50) Così Alessandri, *Un esercizio di diritto penale simbolico*, cit., pagg. 940-1.

(51) Si veda:

- Bajno, *Problemi attuali del diritto penale ambientale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1988, pag. 445, laddove si riferisce alla «legittimità di un diritto penale ambientale, quale settore integrante di un diritto penale dell'economia, accessorio al cosiddetto diritto penale comune».

(52) Così Alessandri, *Un esercizio di diritto penale simbolico*, cit., pagg. 940-1.

(53) Si veda

- Donini, *Per un codice penale*, cit., pag. 1654.

(54) Si veda:

- Donini, *Il volto attuale*, cit., pag. 121, ammonisce severo: «ognuno capisce quali rischi di follie storiche si annidino dietro alle pseudo-razionalizzazioni della paura del rischio».

(55) Così Alessandri, *Un esercizio simbolico*, cit., pag. 972.

(56) Per tutte, ricordiamo la emblematica vicenda delle «legge estive» che hanno creato (tentato di creare) spazi di impunità approfittando delle distrazioni balneari dei parlamentari.

Sul punto si vedano:

- Vergine, *Norma nascosta, sanatoria palese a proposito dell'art. 10 bis del D.L. n. 147/2003 come convertito nella legge 200/2003*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.* 2004, pag. 525 e segg.;

- Vergine, *A proposito della legge 192/2004*, loc. cit. ove si esamina molto criticamente (cfr. *supra* n. 60 ...) un provvedimento ove, in una normativa relativa al «Differimento della disciplina sulle qualità delle acque di balneazione», all'art. 1, recante la rubrica «Differimento termini ossigeno disciolto», si è provveduto a prorogare, per l'ennesima volta, i termini del periodo transitorio (di moratoria, cioè) per gli scarichi di acque reflue industriali in attività prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/1999.

(57) Ci permettiamo di condividere l'opinione di Donini, *Il volto attuale*, cit., 274, che ritiene, e con ottime ragioni, che le «cornici edittali di pena [dovrebbero essere] pensate in funzione anche del rapporto fatto/autore, e non costruite sull'esclusivo rapporto con il fatto».

(58) Così Bajno, *problemi attuali*, cit., pag. 451.

(59) Cfr. *supra* nota (22).

ria e nelle immagini mass-mediatiche, si è spinta ben al di là di certi inevitabili limiti fisiologici».

Se «il diritto penale dei professori ha difficoltà a comunicare col diritto penale della prassi» (60), ben si comprende come sia ormai irrinunciabile il riavvicinamento tra questi due «linguaggi che rispecchiano, in molti casi, sensibilità politico-culturali diverse» (61) e indilazionabile la predisposizione di uno strumentario normativo, anche sanzionatorio, adeguato alla effettiva tutela dei comuni interessi.

In altri termini, e facendo nostra la constatazione per la quale «se la teoria senza prassi è sterile, non è men vero che la prassi senza teoria è cieca» (62), auspichiamo che le prossime proposte normative siano finalmente frutto

di una fattiva collaborazione e non di una contrapposizione tra le due «anime» del diritto penale ambientale, e, in quanto tali, meditate e calibrate, abbiano miglior destino delle troppe che negli ultimi decenni si sono susseguite.

Note:

(60) In tal senso:

- Fiandaca, *Il sistema penale tra utopia e disincanto*, (a cura di Canestrari), *Il diritto penale alla svolta*, cit., pag. 50.

(61) In tal senso:

- Fiandaca, *op. ult. loc. cit.*

(62) In tal senso:

- Flora, *La formazione dell'avvocato penalista*, cit., pag. 1420.

LIBRI

Modulo Ambiente

AA.VV.

2007, **V Edizione**, pag. 841

Prezzo: € 69,00

Prezzo in abbonamento: € 59,00

Modulo Ambiente è lo strumento ideale per tutti coloro che vogliono **approfondire la conoscenza della normativa ambientale** che regola l'attività delle imprese disponendo, al contempo, di una **guida operativa** ricca di consigli e linee guida di comportamento.

L'edizione 2007 di **MODULO AMBIENTE** è ricca di novità.

Il D.d.L. relativo alle *Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 152/2006*, che prevede la riscrittura delle Parti III e IV (bonifiche, rifiuti e acqua), ha infatti ribadito la volontà del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di modificare il Testo Unico ambientale.

A motivo della notevole incertezza legislativa, le annunciate modifiche sono analizzate nel volume in uno specifico paragrafo dedicato al Codice dell'Ambiente, e gli argomenti sono affrontati e raffrontati anche riguardo alla previgente disciplina.

Inoltre, in allegato all'opera, è stato realizzato un CD-Rom contenente una selezione della normativa vigente relativa alla materia trattata.



Per informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali**

(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403 -

e-mail: info.commerciali@ipsoa.it)

- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)

- **www.ipsoa.it**